

# INFORMAZIONI DEL PRODUTTORE

## INFORMAZIONI DEL PRODUTTORE SUL REGOLAMENTO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE N. 305/2011 E IL MARCHIO CE DEI PRODOTTI

Il regolamento per i prodotti da costruzione europeo n. 305/2011 del 09.03.2011 nell'articolo 4, comma 1 (per gli estratti della direttiva, vedasi il riquadro a destra) definisce la premessa per la dichiarazione di prestazione ai sensi del regolamento per i prodotti da costruzione n. 305/2011.

Questa dichiarazione di prestazione è la premessa per il contrassegno dei prodotti con un marchio CE, conformemente all'articolo 8, comma 2.

I prodotti Taconova Group AG, conformemente al bollettino dell'Unione Europea n. : 2013/C 186/02 non sono raccolti in nessuna norma armonizzata. Non può pertanto essere emessa nessuna dichiarazione di prestazione per i prodotti

Taconova Group AG con i marchi dei prodotti e la documentazione risponde alle direttive del regolamento per i prodotti da costruzione n. 305/2011.

Non è previsto un contrassegno dei prodotti con il marchio CE ai sensi del regolamento per i prodotti da costruzione n. 305/2011.

Se necessario per i prodotti può essere emessa una certificazione di fabbrica 2.1 conforme alla norma DIN EN 10204:2005-01.

Zurigo, giugno 2020



Andrin Stump  
Head Product Development



René Freudrich  
Head Product Management

### NOTA

#### REGOLAMENTO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE N 305/2011 ARTICOLO 4:

(1) Se un prodotto da costruzione è interessato da una norma armonizzata o se un prodotto da costruzione corrisponde ad una valutazione tecnica europea, per esso emessa. Il produttore genererà una dichiarazione di prestazione per il prodotto al momento della sua introduzione nel mercato.

#### REGOLAMENTO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE N 305/2011 ARTICOLO 8:

(2) Il marchio CE viene applicato a quei prodotti da costruzione per i quali il produttore ha emesso una dichiarazione di prestazione conforme agli articoli 4 e 6.